

N. 06765/2023REG.PROV.COLL.

N. 00956/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 956 del 2020, proposto da Giuseppe Imperato, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lieto e Mario Farace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 1173/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Giovanni Pascuzzi. Nessuno è comparso per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con ricorso del 2008 il signor Cosimo Falcone ha chiesto al Tar per la Campania l'annullamento:

- dell'ordinanza n. 13, dell'11/02/2008, del Responsabile dell'U. T. C. – Area Edilizia Privata del Comune di Amalfi, recante ingiunzione di demolizione di opere edili;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il verbale di sopralluogo, prot. n. 041/2.

1.1 Il ricorrente, proprietario di un immobile, con annesso bagno, sito in Amalfi, via Salita dello Speziale, 12, premesso che, attese le condizioni precarie di detto immobile, con missiva del 3/10/06, acquisita al prot. comunale al n.9593, aveva comunicato che avrebbe eseguito lavori di manutenzione.

Lamentava che, con l'ordinanza impugnata, facendo seguito al verbale di sopralluogo dell'1 febbraio 2008, gli era stata contestata la realizzazione di un immobile, in sostituzione di quello preesistente, nonché di alcuni "lavori minori" (sostituzione di una ringhiera in ferro con parapetto, rivestimento di due muri preesistenti con pietra a faccia vista, installazione di alcuni pilastri in ferro e sostituzione di un muro di confine).

1.2 A sostegno dell'impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. r. Campania n. 19/01. Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 6, 10, 22, 24, 31, 36 e 37 del d. p. r. 380/01. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione. Carezza istruttoria e travisamento dei fatti.

Si sosteneva che:

- il manufatto, sub 1) dell'ingiunzione di demolizione, non era stato integralmente demolito e ricostruito, bensì lo era stato solo parzialmente, “sicché l'intervento eseguito rientrava nella tipologia della manutenzione ordinaria, per la cui esecuzione l'art. 2 della l. r. Campania 19/01 e l'art.22 del d. p.r. 380/01 richiedevano la D. I. A., e non il rilascio del permesso di costruire”;
- se pure i lavori eseguiti avevano ecceduto quelli, di cui alla comunicazione del 3/10/06, prot. n. 9593, essi, al più, avrebbero potuto essere sanzionati in via pecuniaria;
- alle medesime conclusioni si perveniva anche se si riteneva che il nuovo manufatto era stato realizzato in sostituzione del preesistente locale deposito; in particolare, com'era desumibile dall'estratto della mappa catastale, le dimensioni dell'immobile attuale erano identiche a quelle del manufatto preesistente, come del resto la sua ubicazione;
- ne discendeva che, ammesso pure che si trattasse di un intervento di ristrutturazione edilizia, ex art. 3, comma 1, d. p.r. 380/01, esso del pari poteva essere sanzionato solo in via pecuniaria, anziché con la demolizione;
- quanto, infine, “ai modesti lavori di cui ai punti 2 ,3, 4 e 5 dell'ordinanza gravata, gli stessi consistevano nel rivestimento con pietre a faccia vista di due muri di contenimento del sovrastante terrazzamento agricolo e del muretto di confine, nella realizzazione, in muratura, del parapetto già esistente del terrazzo di copertura, e nell'installazione di alcuni pilastrini in ferro, vale a dire di lavori non computabili in termini di superficie e di volume, bensì di abbellimento e miglioramento delle preesistenze, potendo senz'altro essere eseguiti senza il previo rilascio del permesso di costruire”, anche in tal caso, al più, potendo conseguire solo la sanzione pecuniaria.

II. Violazione art. 31, comma 2, d.p.r. 380/2001 e art. 107 d.lgs. 267/2000.  
Incompetenza.

Si sosteneva che il firmatario del provvedimento gravato non era un dirigente, per cui il provvedimento impugnato era affetto da incompetenza, non rientrando, tra i suoi poteri, emettere provvedimenti sanzionatori in materia edilizia.

III. Violazione artt. 7 e 8 l. 241/90 e s. m. i. Vizio del procedimento.

Si sosteneva che il provvedimento gravato non era stato preceduto dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento.

IV. Violazione artt. 3, 27, 31, 36 e 37 d. p. r. 380/01. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione e carenza istruttoria.

Si sosteneva che, giusta le norme rubricate, prima di emettere l'ingiunzione di demolizione il Comune avrebbe dovuto verificare la possibilità d'assentire, in sanatoria, quanto eseguito sine titulo, il che non era avvenuto.

2. Con ricorso per motivi aggiunti del 2015 il signor Cosimo Falcone ha chiesto al Tar per la Campania l'annullamento:

- dell'ordinanza n. 32, del 25 agosto 2015, con cui il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Amalfi ha ingiunto la demolizione di pretese opere abusive e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi;

- d'ogni atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, anche non conosciuto e, comunque, d'estremo ignoto e in particolare dell'accertamento del Comando della Polizia Municipale del 7/08/2015.

2.1 Il ricorrente faceva presente che, dopo un sopralluogo in data 7/08/2015, il Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Amalfi aveva accertato la realizzazione abusiva delle seguenti opere:

- a) apposizione di cornici in marmo a due vani porta e al vano finestra, rivestimento con travertino della parte bassa della parete esterna, apposizione di soglie di marmo a due vani porta ed al vano finestra e tinteggiatura dell'intera parete esterna;
- b) apposizione, sulla testata del muro di confine, di ringhiera in ferro lunga m.18,00 per m. 0,50 d'altezza;
- c) realizzazione, lungo l'area cortilizia d'accesso all'abitazione, in luogo del preesistente viale in terra battuta, di un viale in cls lungo complessivamente m. 30,00 per m. 3,00 di larghezza media, ancora priva di pavimentazione.

2.1.2 A sostegno dell'impugnativa venivano formulati i seguenti motivi aggiunti di ricorso:

I. Violazione art. 31 d.p.r. 380/2001. Incompetenza.

Si sosteneva che il firmatario del provvedimento impugnato non era un dirigente, ed era quindi privo del potere d'emanarlo.

II. Violazione artt. 7 e 8 l. 241/90 e s. m. i. Vizio del procedimento.

Si sosteneva che era mancata la previa comunicazione d'avvio del procedimento, culminato nell'adozione dell'ordinanza gravata.

III. Violazione e falsa applicazione artt. 27, 31, 36 e 37 d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria, erroneità dei presupposti e di motivazione e per travisamento dei fatti.

Si sosteneva che:

- già in riferimento all'ordinanza, impugnata nell'atto introduttivo del giudizio, era stata presentata richiesta d'accertamento di compatibilità paesaggistica e conformità urbanistica, in data 4/04/2008, "per opere rientranti nell'ambito di modesti lavori edili";

- i lavori contestati nell'ordinanza, gravata con i motivi aggiunti, non avevano comportato incrementi di superficie e volume, non potendo quindi essere sanzionati con la demolizione, bensì solo in via pecuniaria; ciò in quanto la tipologia dei manufatti accertati si sottrae al regime del permesso a costruire.

IV. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Carezza d'istruttoria. Sviamento. Difetto dei presupposti.

Si sosteneva che:

- il provvedimento impugnato era stato emesso, senza alcuna valutazione "circa l'effettiva ricorrenza dei requisiti", che ne avrebbero legittimato l'adozione;
- in particolare, gli interventi contestati, "di modestissima entità e finalizzati esclusivamente al completamento delle opere, oggetto della precedente ordinanza di demolizione", non avevano comportato "sostanziali modifiche al precedente stato dei luoghi" né avevano "determinato incrementi di superficie utile e/o di volume";
- si trattava di opere di tipo manutentivo, consistenti nella finitura della facciata esterna, nell'apposizione di una ringhiera in ferro sul muro di confine, nonché nella sistemazione di un preesistente viale di accesso all'immobile, mediante l'utilizzo di malta cementizia, "così rientrando nella tipologia di opere, per la cui realizzazione era sufficiente una semplice S.C.I.A.";
- vi era carezza assoluta di istruttoria e di motivazione in relazione agli interessi pubblici alla demolizione e all'acquisizione al patrimonio dal Comune di Amalfi, senza evidenziarne la destinazione all'uso pubblico, sul presupposto della prevalenza degli interessi pubblici rispetto a quelli privati.

3. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune di Amalfi chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con sentenza n. 1173/2019 il Tar per la Campania ha rigettato il ricorso originario e il ricorso per motivi aggiunti.
5. Avverso la citata sentenza del Tar per la Campania ha proposto appello il signor Giuseppe Imperato (nella qualità di attuale proprietario dell'immobile di cui si discute) per i motivi che saranno più avanti esaminati.
6. Il Comune non si è costituito in giudizio.
7. All'udienza del 15 giugno 2023 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

### DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello si lamenta: Vizio *in iudicando*. Violazione degli artt. 2, 63-68 del d.lgs. 104/2010 e dei principi in materia di giusto processo, parità delle parti, contraddittorio e formazione della prova e dell'istruttoria. Violazione dell'art. 111 della Costituzione. Motivazione erronea, carenza istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell'art.2 l.r. Campania 19/01 e degli artt. 3, 6, 10, 22, 24, 31, 36 e 37 del d.p.r. 380/01. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, carenza istruttoria e travisamento dei fatti.

L'appellante sostiene che:

- il manufatto indicato sub 1) nell'ingiunzione di demolizione 13/2008, e cioè "manufatto edile di forma pressoché rettangolare delle dimensioni in pianta di circa mt. 09,50 x mt. 3,60 costituito da murature perimetrali e copertura a falda inclinata", era preesistente e non è stato integralmente demolito e ricostruito, come, invece si afferma nell'ordinanza 13/2008 ma lo è stato solo parzialmente, sicché l'intervento eseguito rientra nella tipologia di quelli di manutenzione, per la cui esecuzione l'art. 2 della l. r. Campania n. 19/01 e l'art. 22 del d.pr. 380/01 richiedevano la presentazione della D.I.A. e non il rilascio del permesso di costruire;

- è illegittimo l'ordine di demolizione, potendo essere irrogata solo una sanzione pecuniaria;
- con il ricorso di primo grado in via subordinata si è rilevato che, quand'anche non si dovesse aderire sulla natura manutentiva dei lavori eseguiti dal ricorrente, non potrebbe però non concordarsi quantomeno sul fatto che ci troveremmo al più in presenza di un intervento di ristrutturazione edilizia, al pari non sanzionabile con l'ingiunzione di demolizione, non necessitando per esso, così come per quello di manutenzione, il rilascio del permesso di costruire;
- sul fatto che l'immobile fosse preesistente e che, al più, si era trattato di un intervento "realizzato in sostituzione di preesistente locale deposito" concorda anche il Responsabile dell'UTC del Comune di Amalfi che in tali termini si è espresso nell'ordinanza n. 13 dell'11 febbraio 2008;
- a sostegno di ciò, poi, è stato anche rappresentato che, come è dato desumere anche dall'estratto di mappa catastale, le dimensioni dell'immobile attuale sono identiche a quelle del manufatto preesistente, così come lo è l'ubicazione;
- ammesso pure che ci trovassimo di fronte ad un intervento di ristrutturazione edilizia - ex art. 3, 1° comma, del d.p.r. 380/01, l'intervento eseguito al pari avrebbe potuto essere sanzionato solo in via pecuniaria, non con l'ordinanza di demolizione, ond'è evidente l'illegittimità in parte qua dell'ordinanza n. 13 dell'11.2.2008;
- il primo giudice, invece, senza compiere alcuna istruttoria ha respinto il ricorso e, poi, i motivi aggiunti sull'assunto che, "relativamente a tale immobile abusivo, va pienamente condivisa la qualificazione dello stesso, operata dal Comune di Amalfi nei termini di 'intervento di nuova costruzione', che ha determinato l'emanazione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi in contestazione";



- dalla surriportata motivazione appare allora evidente che la sentenza n. 1173/2019 è affetta da una pluralità di vizi, e si pone contro i principi e le norme indicate in rubrica;
- il vizio in particolare che la affligge è la violazione dei principi del giusto processo, della parità delle parti, del contraddittorio e dell'acquisizione della prova;
- ciò perché il Tar ha preso integralmente per buono e per vero, ponendolo a base della sua decisione, tutto ciò che ha sostenuto il Comune di Amalfi nell'ordinanza di demolizione n. 13/2008, mentre non ha tenuto in alcuna considerazione quanto al contrario sostenuto da parte ricorrente, non solo col ricorso ma anche con apposita relazione tecnica asseverata;
- il giudice di primo grado è andato anche oltre quanto sostenuto dal Responsabile dell'UTC, il quale, se è vero che contraddittoriamente aveva asserito che il manufatto in parola è qualificabile "quale intervento di nuova costruzione", in precedenza, però, aveva riconosciuto che l'immobile contestato, come più volte detto, era stato "realizzato in sostituzione di preesistente locale deposito";
- il ricorrente, a sostegno di quanto rappresentato, ha depositato perizia asseverata, in cui il redattore ha attestato tra l'altro che "le opere contestate non hanno comportato incremento di superficie utile e/o di volume in quanto mirate al ripristino delle condizioni di funzionalità e di decoro di strutture preesistenti (il risanamento conservativo di un vetusto deposito...)";
- è palmare, allora, l'illegittimità sia dell'ordinanza 13/2008 con riguardo al predetto immobile, sia della sentenza appellata, che, pertanto, merita di essere integralmente riformata;

- se ciò è vero con riferimento al corpo di fabbrica principale, lo è ancor più con riferimento sia alle ulteriori opere, indicate sub da 2) a 5), nell'ordinanza 13/08, sia a quelle indicate nell'ingiunzione di demolizione 32/2015;
- a riguardo è da rilevare che non è controversa, neanche per il Comune di Amalfi e per il Giudice di primo grado, la natura pertinenziale degli interventi edili colà contestati, risultando ingiunta la demolizione di modesti lavori, quali (2) “la sostituzione di una ringhiera in ferro posta lungo il perimetro del terrazzo antistante il sottotetto, con parapetto in muratura ...”, il (3) “rivestimento di due preesistenti muri di contenimento di sovrastante terrazzamento agricolo, con pietre a faccia vista ...”, (4) la “installazione, sul bordo superiore del primo piano, di n° 19 pilastri in ferro...”, e (5) la “sostituzione di preesistente muro di confine con proprietà aliena precedentemente costituito da ringhiere intervallate da muretti.”;
- attesa la natura e le caratteristiche di tali interventi edili, non computabili in termini di superficie e volume, è pacifica la non necessità del rilascio del permesso di costruire, come è dato desumere, direttamente o indirettamente, dagli artt. 3, 6, 10 e 22 del d.p.r. 380/01;
- il primo giudice ha asserito la legittimità dell'ordine di demolizione sull'assunto che essendo, in tesi, abusivo l'intervento principale, anche tali interventi minori “ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione..”;
- non essendo vera la premessa risulta errata anche la conclusione, per cui anche con riguardo alle opere di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 l'ordinanza n. 13/2008 è illegittima non

potendo essere sanzionata con la demolizione la loro esecuzione, potendo -come rappresentato col ricorso di primo grado- essere esse sanzionate solo in via pecuniaria;

- lo stesso è a dirsi con riferimento alle: “a - apposizione di cornici in marmo a due vani porta ed al vano finestra, rivestimento con travertino della parte bassa della parete esterna, apposizione di soglie di marmo a due vani porta ed al vano finestra e tinteggiatura dell'intera parete esterna; b - apposizione, sulla testata del muro di confine di ringhiera in ferro lunga complessivamente mt. 18,00 x mt. 0,50 di altezza; c - realizzazione lungo l'area cortilizia di accesso all'abitazione, in luogo di preesistente viale in terra battuta, di un viale in cls lungo complessivamente mt. 30,00 x mt. 3,00 di larghezza media, ancora priva di pavimentazione”, di cui all'ordinanza di demolizione 32/2015, opere anch'esse pertinenziali, anch'esse non recanti la creazione di superficie e volume, e anch'esse riferite a manufatto senz'altro sanabile;

- anche sul punto è errato quanto sostenuto dal giudice di prime cure, che anche in tal caso è partito dal presupposto, insussistente, di trovarci in presenza di una nuova opera;

- è errato anche quanto sostenuto dal Tar con riferimento all'opera indicata al punto 2) dell'ordinanza 13/2008, intervento edile che, secondo il primo giudice, avrebbe comportato la “permanente trasformazione del lastrico solare in terrazzo calpestabile e praticabile, intervento che richiede .. il permesso di costruire” (così a pag. 9). Per convincersene basta leggere il predetto punto 2) dell'ordinanza 13/2008; è, infatti, lo stesso autore del provvedimento impugnato a contestare la “sostituzione della ringhiera in ferro posta lungo il perimetro del terrazzo antistante il sottotetto, con parapetto in muratura...”. È chiaro, allora, che vi era già un terrazzo calpestabile e praticabile sol che era recintato con una ringhiera, sostituita con un parapetto in

muratura, intervento anch'esso, pertanto, di carattere manutentivo e non richiedente il rilascio del permesso di costruire.

1.1 Il motivo non può essere accolto.

1.1.1 L'appellante tenta di accreditare l'idea che nella specie siano stati commessi una pluralità di piccoli abusi tutti in sé sanabili.

È principio consolidato quello secondo il quale la verifica dell'incidenza urbanistico-edilizia dell'intervento realizzato abusivamente deve essere condotta prendendo in considerazione le opere nella loro globalità, che non possono essere considerate in modo atomistico, non essendo ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, 30/06/2021, n. 4919).

Nella specie appare evidente che siano stati commessi una quantità non piccola di abusi. Non rileva la tesi dell'appellante (comunque non condivisibile nel merito) che si tratti di piccoli abusi di lieve entità. Rileva il fatto che nella specie è stata reiterata la volontà di agire senza preoccuparsi dell'esistenza di norme edilizie che stabiliscono ciò che si può fare e, soprattutto, che impongono di munirsi dei necessari permessi prima di realizzare ciò che dalle leggi è consentito.

1.1.2 A tale conclusione si giunge agevolmente indipendentemente dalle allegazioni presentate dalle perizie depositate dall'appellante che non si preoccupano di considerare l'insieme degli abusi commessi, peraltro, continuativamente nel tempo. Tale considerazione rende superfluo disporre una verifica tesa ad individuare i dettagli di ogni singola violazione: gli abusi restano acclarati nella loro globalità dai documenti disponibili in atti.

1.1.3 Non rileva la tesi paventata dall'appellante secondo cui la natura di "opere minori" degli abusi si ricaverebbe dal fatto che non ci sarebbe stata la creazione di nuovi volumi e superfici.

Come chiarito da Cons. Stato, sez. VI, 24/01/2022, n. 469, ai fini del rilascio della concessione edilizia, la nozione di costruzione si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico -edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga attraverso la realizzazione di opere murarie. Del pari significativo, nella traiettoria indicata, il principio sancito da Cons. Stato, sez. II, 25/05/2020, n. 3329: la nozione di costruzione si configura in presenza di opere che comportino la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e la perdurante modifica dello stato dei luoghi; le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, al di là del materiale impiegato sono subordinate al rilascio del titolo edilizio.

L'insieme delle opere abusivamente realizzate integra, nella specie, la nozione di nuova costruzione.

1.1.4 Alla luce delle considerazioni esposte, correttamente l'Amministrazione ha adottato le ordinanze di demolizione.

2. Con il secondo motivo di appello si lamenta: *Vizio in iudicando*. Motivazione erronea. Violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/90, come successivamente modificati e integrati.

Si sostiene che:

- se l'autore delle ordinanze impugnate avesse comunicato al ricorrente di primo grado l'avvio del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. della l. 241/90, non sarebbero state emesse le ingiunzioni di demolizione 13/2008 e 32/2015;

- ciò dimostra che è errato quanto sostenuto sul punto dal Tar ovvero che non occorre, nel caso di specie, la previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

2.1 Il motivo non può essere accolto.

L'ordinanza di demolizione costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 11/05/2022, n. 3707: «L'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell' art. 7 l. n.241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso».

In ogni caso, trattandosi di procedimento vincolato, troverebbe applicazione l'art 21-*octies*, comma 2, l. 241/90, posto che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

3. Con il terzo motivo di appello si lamenta: Vizio *in iudicando*. Motivazione erronea. Violazione degli artt. 3, 27, 31, 36 e 37 del d.p.r. n. 380/01. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, carenza istruttoria.

Si sostiene che:

- gli atti impugnati con il ricorso ed i motivi aggiunti di primo grado debbono essere censurati anche perché essi sono stati emessi, ed in particolare l'ordinanza 32/2015, senza la previa valutazione della possibilità che fossero assentiti in sanatoria gli interventi edili sanzionati;

- il Giudice di primo grado ha sostenuto che l'art. 36 del d.p.r. 380/2001 non impone tale onere all'Amministrazione;

- così non è, e, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, la giurisprudenza non supporta la decisione gravata, soprattutto con riferimento all'ordinanza

32/2015 in quanto in data 4.4.2008 il ricorrente aveva presentato richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica;

- per giurisprudenza pacifica, invero, la P.A. non poteva emettere l'ingiunzione di demolizione prima di aver valutato, e respinto, siffatte istanze, cosa, invece, che non ha fatto il Responsabile dell'UTC del Comune di Amalfi.

3.1 Il motivo non può essere accolto.

3.1.1 Preliminarmente va rilevato che l'appellante nulla dice in ordine alla sorte toccata alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica. Non è dato sapere se essa è stata accolta o respinta e se avverso l'eventuale rigetto sia stata proposta una qualche forma di impugnativa.

La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità comporta la sospensione dell'esecuzione del procedimento sanzionatorio solo temporaneamente, ma certamente non incide automaticamente sulla sua legittimità e neppure sulla sua efficacia, a meno che l'istanza non sia poi accolta (Cons. Stato, sez. VI, 25/10/2022, n. 9070: La presentazione di un'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, determinando una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione).

Non è stato fornito neanche un principio di prova in ordine alla possibilità che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità abbia prodotto effetti sulla legittimità o anche solo sulla temporanea efficacia delle ordinanze repressive.

3.1.2 In ogni caso va rilevato, come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 20/07/2021, n. 5457, che in presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36, d.p.r. n. 380 del 2001 e

tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31, del medesimo d.p.r. n. 380 cit., che obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato.

4. Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.

Nulla spese data la mancata costituzione in giudizio del Comune appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Pascuzzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Hadrian Simonetti**

IL SEGRETARIO